

Copia Repertorio n.8664 = Raccolta n.3313

CONTRATTO DI APPALTO TRA LA COOPERATIVA "LA PRIMA-
VERA" di PASANO E LA DITTA SCHIAVONE LORENZO DI
PASANO PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI IN APPLI-
CAZIONE DELLA LEGGE 14/2/1963 N.60.-

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentosessantasette il giorno -18-
diciotto del mese di gennaio in Fasano nel mio
studio a via Forcella n.56.-

Avanti di me avv. Michelina Pezzolla, notaio in Fa-
sano, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Ri-
uniti di Lecce e Brindisi:

sono comparsi

da una parte il sig. SABATELLI LUIGI nato a Fasano
il 31 agosto 1921 ed ivi residente alla via Bellini
n.3/A, il quale si costituisce esclusivamente nel-
la qualità di Presidente e legale rappresentante
della COOPERATIVA EDILIZIA "LA PRIMAVERA" con sede
in Fasano alla via Cenci n.38.

Dall'altra il signor SCHIAVONE LORENZO, costrutto-
re edile, nato il 24 aprile 1916 a Fasano ove do-
micilia via Di Bari n.18.-

Le costituite parti, della cui identità personale
io notaio sono certo, rinunciando d'accordo tra lo-
ro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni

mi richiedono per il presente atto al quale premettono:

- che la società Cooperativa "La Primavera" di Fasano nell'intento di realizzare il suo scopo sociale, fece a suo tempo acquisto del suolo in questo abitato alla contrada Mucchiaia, avente la superficie di metri quadrati 1197, giusto atto notar Carugno di Fasano del 19/6/1965, registrato il 24 stesso giugno al n.606 Mod.I Vol.143;

- che, in applicazione della legge 14/2/1963 n.60, a seguito di sua domanda la detta Cooperativa è stata ammessa a beneficiare del finanziamento da parte della GESCAL (Gestione Case per Lavoratori) di Brindisi, giusto atto per notar Vincenzo Loiaccono di Brindisi in data 29/4/1966 reg.to a Brindisi il 3 maggio 1966 al N.808 Mod.I;

- che la Cooperativa, dichiarata dalla Gescal stazione appaltante, ha proceduto nei termini di legge alla gara di appalto dei lavori di costruzione del fabbricato sociale ad uso abitazione, rimanendo aggiudicataria la ditta SCHIAVONE Lorenzo come da

verbale autenticato dal Segretario Comunale dott. Guarini Giuseppe in data 15/11/1966 reg.to a Fasano il 16/11/66 al n.1129 Mod.II VOL.59;

- che l'impresa Schiavone Lorenzo, aggiudicataria dei lavori col ribasso d'asta del cinque e sessan-



tum per cento (5,61%) sull'importo dell'appalto in lire Cinquantamilioniventiseimilaventidue (L. 50.026.022), accetta di assumere l'appalto medesimo e nel contempo accetta tutte le condizioni stabilite nel relativo capitolato speciale di appalto e le norme contenute nel nuovo capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici;

-che la ditta appaltatrice a garanzia degli obblighi contrattuali costituisce la cauzione definitiva dovuta in L. 2.400.000=, pari ad un ventesimo arrotondato del prezzo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso di asta, mediante polizza fideiussoria n. 70037 rilasciata Riunione Adriatica di Sicurtà e da l'Assicuratrice Italiana e perciò il ribasso d'asta viene aumentato di 0,20% portandolo così a L. 5,81%.-

Tutto quanto sopra premesso le parti costituite stipulano quanto appresso:

Art. 1) La narrativa che precede è parte integrante del contratto in oggetto, nel quale la Cooperativa "La Primavera" con sede in Fasano sarà denominata, per brevità "Cooperativa" la Ditta Schiavone Lorenso appaltatrice dei lavori "Impresa";

Art. 2) il sig. Sabatelli Luigi, quale legale rappre-

sentante della Cooperativa, concede in appalto all'impresa Schiavone Lorenzo, che accetta, l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio sociale sul suolo di proprietà della Cooperativa in Fasano alla contrada Mucchiaia, comprendente nove appartamenti con le caratteristiche abitazioni a tipo economico e popolare, giusta progetto redatto dall'ing. Olindo Angelini di Fasano per la parte architettonica e funzionale, in collaborazione con gli ing. Aldo Maldari di Brindisi per il calcolo delle strutture in cemento armato e Nerina Vivarelli Scarascia di Brindisi per gli impianti tecnici e con l'osservanza di tutte le norme stabilite nel capitolato speciale reggente l'appalto del quale fanno parte integrante l'elenco dei prezzi unitari e numero venti tavole contenenti i grafici di progetto, che resta allegato al presente atto sotto la lettera 'A'.

Art. 3) L'importo complessivo dell'appalto al netto dell'offerta di ribasso del 5,81% è di L. 47.119/510 somma che viene accettata dalle parti contraenti.

Art. 4) In virtù dell'art. 99 ultimo comma del regolamento di contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stes-



so materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 16 luglio 1962 n. 1063.

-Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'impresa resta contrattualmente obbligata.

Art. 5) Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamento in base agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 11 del capitolato speciale di appalto. Nessun interesse potrà essere richiesto alla Cooperativa per eventuale ritardo nei pagamenti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla vigente legislazione sui lavori pubblici dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

Art. 6) Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e prove-

nienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile ^m per l'ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda le esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri degli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'alligato Capitolato speciale e per quanto in detto capitolato non considerato, al regolamento generale per la contabilità dello Stato ed al nuovo capitolato generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art.7) L'impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati, salva la facoltà della Cooperativa appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art.8) L'impresa aggiudicataria, si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventual-

mente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente la Cooperativa appaltante, ferma restando la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del venti per cento, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. Sulle somme eventualmente detratte dalla Cooperativa appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

Art. 9) Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere, saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23/5/1924 n. 827, sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso appostata dall'art. 1 della legge 10/12/1953 n. 936 art. II a norma dell'art. 339 della legge sui lavori pubblici 20/3/1965



n.22481 l'impresa si obbliga a non cedere a subappaltare tutto o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso della Cooperativa, sotto pena di rescissione e di risarcimento dei danni.

Art.10) Non sono in ogni caso considerati, subappalti le commesse date dall'impresa ed altre imprese:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti igienici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;.

Art.11) Per gli effetti del presente contratto l'impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Fasano via Di Bari n.70.

Art.12) Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative e dipendenti del presente atto, anche l'I.C.E. senza diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo corrisposta, nonché la imposta di consumo anche se stabilita o accresciuta posteriormente alla stipulazione del presente contratto e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salve le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste ed accordate dalle leggi 14/2/1963 n.60 e 11.10/1963 n.1472 ed altre leggi specifiche ed in vigore e da emanarsi, che la

ditta appaltante espressamente invoca in suo favore.

Art. 13) E' altresì a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa il contributo di lire una per mille, dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie, suppletive ecc.) nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.

Si omette la lettura degli alligati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

-Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dello art. 33 legge 14 febbraio 1963 n. 60/

-Il presente contratto acquisterà efficacia tra le parti dopo l'approvazione dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Brindisi.-

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti comparse, le quali l'appro-

vano e in conferma con me notaio lo sottoscrivono
a norma di legge.-

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre
fogli per facciate nove e la decima fin qui.

f.to Sabatelli Luigi

f.to Schiavone Lorenzo

f.to Notar Michelina Pezzolla

Vi è sigillo. _____

Approvate dall'Istituto Autonomo Case Popolari di
Brindisi il 1° giugno 1967 con delibera n.77.-

(comune. con lett.n.prot.4600 del 13/6/6967)

Registrato a Fasano il 16 giugno 1967 al n.688

Mod.I Vol.I46 L.2.500. Il Direttore fto Laterza.-

- C O P I A -

in conformità dell'originale, senza dell'alligato

'A' non richiesto, rilasciata per uso competente.-

Fasano 16 giugno 1967

